

XXVIII / F / 50

PROGETTO DI NUOVO STATUTO

PER L'

ASSOCIAZIONE TRIESTINA


DI

MUTUO PROVVEDIMENTO E PENSIONI

FRA GLI ADDETTI

AL

COMMERCIO, INDUSTRIA ED ALTRE PROFESSIONI.



ST. ARTE-UT

/F

50



STORIA

TRIESTE Società a coadiuvare.

TIPOGRAFIA DEL LLCA

187

*

BIB. STORIA E ST. ARTE-UT

28 / F

0050



DWA 18810

Capitolo I.

Del nome e dello scopo dell'associazione.

§ 1.

Sotto il nome *d'Associazione Triestina di mutuo provvedimento e pensioni fra gli addetti al Commercio, Industria ed altre Professioni*, è costituita, in continuazione dell'Istituto di mutuo soccorso dei Commercianti in Trieste, approvato dall'eccelsa i. r. Governo in data 1.^o Luglio 1844 N.^o 15133 e confermato dall'eccelsa i. r. Luogotenenza in data 21 Ottobre 1853 N.^o 2847, nonchè in continuazione dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento, approvata dall'eccelsa i. r. Luogotenenza di data 2 Settembre 1863 N.^o 9716-2090 III, una Associazione, che ha per iscopo di sovvenire in date circostanze con assegnamenti giornalieri e pensioni annuali le persone nubili od ammogliate, addette al Commercio, all'Industria e ad altre professioni, che appartengano al consorzio in qualità di soci effettivi.

L'Associazione si riserva d'introdurre in avvenire altri modi di provvedimento oltre quelli contemplati nel presente statuto.

§ 2.

L'Associazione provvederà in pari tempo a mezzo del suo Consiglio di amministrazione, di procurare collocamento ai Soci rimasti fuori d'impiego, ed a quest'uopo terrà apposito registro dei loro nomi, interessando gli altri Soci a coadiuvare.

Capitolo II.

Degli associati.

§ 3.

L'Associazione si compone di soci fondatori e di soci effettivi.

§ 4.

Soci fondatori sono:

1.^o Quelle persone, le quali hanno firmato la dichiarazione di data 9 Novembre 1842 e rimasero da quell'epoca ascritte all'Istituto di mutuo soccorso dei Commercianti in Trieste, e dopo la cessazione di questo, vennero aggregate e riconosciute come soci fondatori dall'Associazione Triestina di mutuo provvedimento.

2.^o Quelle persone le quali contribuiranno ad aumentare l'esistente fondo di dotazione con elargizioni per una volta tanto, oppure con annui contributi. I soci fondatori rinunciano al godimento dei vantaggi derivabili dall'Associazione ai soci effettivi; e volendo fruirne, dovranno assoggettarsi agli obblighi ed alle corresponsioni incumbenti a questi ultimi, come si dirà in appresso.

§ 5.

I nomi dei soci fondatori verranno iscritti in apposito albo commemorativo da conservarsi perennemente, esposto nell'ufficio dell'Associazione, ed in oltre recati di volta in volta a cognizione del pubblico mediante i fogli locali. In caso di elargizioni straordinarie o di lasciti maggiori, oltre quanto è sopra disposto, se ne terrà altra onorifica memoria mediante apposite epigrafi esposte nell'ufficio dell'Associazione.

§ 6.

Soci effettivi sono quelli che vengono ammessi all'Associazione, come qualificati a senso del § 1, e si obbligano di soddisfare e soddisfare ai contributi prefissati nella tabella generale; che non abbiano meno di 18 anni, nè oltrepassato il 50.^o di loro età, e non sieno affetti da malattie croniche.

§ 7.

Gli stabiliti annui contributi, tanto per i nubili che per gli ammogliati, saranno da pagarsi a tenore dell'annessa tabella generale.

§ 8.

Verranno ritenuti dall'Associazione per ammogliati coloro che s'iscriveranno per tali. — Quelli che lo fossero in seguito, dovranno darne avviso al Consiglio d'amministrazione.

§ 9.

L'annuo contributo potrà versarsi a volontà degli associati, come lo indicheranno nell'atto d'aggregazione, in rate anticipate mensili, trimestrali, semestrali od annuali.

§ 10.

Quei soci che mancassero al pagamento rateale dei contributi nelle epoche stabilite, anche dopo eccitamento da farsi per lettera, e ciò per tre mesi relativamente ai pagamenti annuali o semestrali, e per un mese relativamente a quelli trimestrali e mensili, perderanno la qualità di soci, e decaderanno da ogni loro diritto sugli importi già versati, i quali rimarranno devoluti a vantaggio dell'Associazione.

Desiderando e domandando alcuno di rientrare nell'Associazione, verrà considerato come membro di nuova aggregazione. Nessun socio può cedere a terzi il suo interesse nell'Associazione.

§ 11.

Decaderà da ogni diritto, quegli che condannato per crimini o delitti sarà stato espulso dall'Associazione in seguito a decisione presa dal Consiglio d'amministrazione, contro la quale non viene ammesso reclamo.

L'espulsione d'un socio non potrà essere pronunciata se non con almeno due terzi dei voti dei membri presenti del Consiglio d'amministrazione.

Un socio espulso per i motivi accennati nel presente paragrafo, potrà venire riaccettato, qualora il Consiglio d'amministrazione lo ritenga riabilitato.

§ 12.

I soci temporaneamente domiciliati altrove, conserveranno i loro diritti sino a tanto che continueranno a far rimessa franca di porto al Consiglio d'amministrazione delle rispettive rate di contributo entro i termini corrispondenti prescritti al § 10.

Capitolo III.**Dei provvedimenti.**

§ 13.

I sussidi si prestano:

- a) Quale sovvenzione di **fiorini uno al giorno** sino al loro ristabilimento, ai soci colpiti da malattia, e sino a che questa non venga dichiarata cronica.
- b) Quale pensione per la durata della loro vita a quei soci, che per infermità cronica ed incurabile o per età senile divenissero assolutamente inabili a procurarsi il proprio sostentamento.

§ 14.

I soci potranno fruire sovvenzioni soltanto dopo che abbiano fatto parte dell'Associazione per la durata di sei mesi almeno.

§ 15.

Le sovvenzioni si corrisponderanno giornalmente, e ciò sino alla durata della malattia, semprechè sia trovata attendibile la relativa ricerca, che dovrà venire insinuata in iscritto e corredata da attestati comprovanti le circostanze che la provocarono.

§ 16.

Il socio che presenterà domanda di pensione per infermità oppure per età senile (§ 13 lett. b), dovrà corredarla con attestato del medico, specialmente a ciò incaricato dal Consiglio di amministrazione, il quale potrà al caso ordinare ulteriori rilevazioni.

§ 17.

Non si accorderanno nè sovvenzioni nè pensioni a persone dimoranti stabilmente fuori di Trieste, però si continuerà a corrisponderle, a chi già fruendone qui si trasferisce poscia altrove, e ne avrà dato analogo avviso al Consiglio d'amministrazione. In simili casi si pagherà la rispettiva quota a mani di speciale incaricato qui dimorante e munito di legale procura, previa produzione d'un attestato autentico comprovante essere il pensionato in vita, e perdurare le circostanze giustificative.

§ 18.

L'annua pensione che verrà devoluta nelle forme prescritte agli aventi diritto, non potrà in verun caso oltrepassare l'importo di fiorini **Trecento** Valuta austriaca.

§ 19.

Perchè il socio possa aspirare alla pensione, dovrà esso aver appartenuto all'Associazione almeno cinque anni, e giustificare la ricerca a tenore delle prescrizioni volute dal § 16.

§ 20.

Si comincerà a passare la pensione agli aventi diritto dal primo giorno dopo la chiusura dell'anno sociale in cui venne avanzata la relativa istanza; però dal giorno d'insinuazione di questa, sino all'espri di quell'anno verrà devoluto un sussidio mensile, che sarà assegnato dal Consiglio d'amministrazione, a seconda dei fondi disponibili; detto sussidio però non potrà sorpassare le tangenti dei pensionati dell'anno in corso.

§ 21.

Alla fine di ogni anno sociale verranno divisi in parti eguali fra tutti gli aventi diritto a pensione, tanto a quelli che di questo diritto avessero goduto negli anni precedenti, quanto a quelli che lo avessero acquistato nel corso dell'anno medesimo:

- a) gl'interessi dell'intangibile fondo pensioni;
- b) i civanzi derivanti dalla sezione delle sovvenzioni, meno quella quota dei medesimi che per decisione del Congresso generale avesse da esser devoluta al fondo di riserva.

§ 22.

Se la quota spettante ad ogni avente diritto superasse l'importo massimo di f. 300 (§ 18), la medesima verrà ridotta a questo importo, e la differenza fra l'importo complessivo di queste pensioni di f. 300 e la somma totale disponibile, sarà devoluta al fondo di riserva.

§ 23.

Ogni falsa indicazione o reticenza tendente ad indurre il Consiglio d'amministrazione in errore sulle circostanze sanitarie dell'individuo, onde trarne profitto danno dell'Associazione, avrà per conseguenza il rigetto dell'istanza, la decadenza del petente da ogni diritto e l'espulsione del medesimo dall'Associazione.

§ 24.

Dalle sovvenzioni e pensioni al § 13 *a* e *b* verrà detratta mensilmente la contribuzione a carico dell'associato, onde non gli restino pregiudicati i suoi diritti.

§ 25.

Tosto che le risorse dell'Associazione lo permettessero ed il Consiglio d'amministrazione lo ritenesse opportuno si studierà il modo onde provvedere di pensione anche le vedove ed i figli degli associati decessi.

Capitolo IV.**Della Rappresentanza e gestione dell'Associazione.**

§ 26.

L'Associazione è posta in ogni tempo sotto l'efficace patrocinio dell'Inclito Consiglio della Città e della Spettabile Camera di Commercio ed Industria.

§ 27.

La rappresentanza e gestione dell'Associazione viene affidata ad un Consiglio d'amministrazione.

Capitolo V.

Del Congresso generale.

§ 28.

Al Congresso generale prendono parte indistintamente tutti gli associati. Un individuo non vi ha diritto che ad *un* solo voto.

§ 29.

Il Congresso generale degli associati dev'essere convocato in via ordinaria ogni anno onde ricevere comunicazione dello stato ed andamento dell'Associazione, e per procedere nelle epoche prefisse alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione ed all'elezione di tre censori.

I resi-conti annuali dovranno essere comunicati a stampa a tutti gli associati unitamente ad un elenco dei soci.

§ 30.

La convocazione del Congresso generale avviene altresì in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio d'amministrazione la trovi necessaria ed opportuna, oppure anche quando 30 associati ne facciano motivata richiesta in iscritto.

§ 31.

Il Congresso generale delibera efficacemente per tutto il Consorzio sulle proposizioni che vi vengono fatte entro i limiti voluti dallo Statuto.

§ 32.

È libero ai soci di avanzare proposte al miglior bene dell'Associazione, ma queste devono essere partecipate in iscritto al Consiglio d'amministrazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, mentre in caso diverso sarebbero a pertrattarsi appena nel Congresso generale successivo.

§ 33.

L'invito al Congresso generale, coll'indicazione degli oggetti da pertrattarsi viene fatto mediante triplice inserzione in diari

della città, la quale deve precedere di almeno 15 giorni il giorno fissato per l'adunanza.

§ 34.

Il Congresso generale sarà legale, qualora vi prenda parte almeno un decimo dei soci iscritti, senza distinzione fra' fondatori e soci effettivi. Per l'esercizio del voto è necessario il personale intervento e l'esibizione del viglietto di riconoscimento. Qualora nella prima convocazione del Congresso non fosse stato raggiunto il numero degli intervenuti, voluto per la legalità delle deliberazioni, verrà fatta una seconda convocazione nelle forme stabilite al § 33, ed in questa seconda adunanza le deliberazioni prese per maggioranza di voti saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

§ 35.

Le deliberazioni del Congresso generale si prendono a maggioranza assoluta di voti degli astanti. Le elezioni si fanno per ischede, e basta per esse anche la maggioranza relativa. In caso di rinuncia entro i primi otto giorni dopo l'elezione, hanno luogo elezioni suppletorie che dovranno essere indette entro il termine di un mese.

§ 36.

La votazione si fa per alzata e per seduta, ammenochè dietro proposta della Presidenza il Congresso non giudichi opportuno la votazione segreta. Questa può aver luogo anche a ricerca d'un socio, quando sia appoggiato da tre altri soci, ed adottata dal Congresso.

§ 37.

Modificazioni od aggiunte ai presenti statuti devono essere adottate dal Congresso alla maggioranza di due terzi di voti dei presenti.

§ 38.

Della tornata del Congresso viene tenuto processo verbale che deve essere firmato dal presidente, da un membro del Consiglio d'amministrazione e da due degli associati intervenuti al Congresso stesso e da questo delegati.

Capitolo VI.

Rappresentanza dell'Associazione.

§ 39.

A rappresentare, dirigere ed amministrare l'Associazione viene destinato un Consiglio di amministrazione composto di sette membri maggiori d'età, nominati dagli associati nell'annuale Congresso generale a maggioranza anche relativa di voti, e per schede in iscritto, lo spoglio delle quali si farà nello stesso annuale Congresso generale.

§ 40.

I membri del Consiglio di amministrazione stanno in carica per un anno, scorso il quale si procede a nuove elezioni. I cessanti sono rieleggibili.

§ 41.

Il Consiglio elegge dal proprio grembo a maggioranza di voti:

Un Presidente,
Un Vice-presidente, ed
Un Cassiere.

§ 42.

Spetta al Consiglio di amministrazione di presentare il bilancio annuale, previo il dettagliato esame da parte dei tre Censori scelti fra i soci; di stabilire i regolamenti d'amministrazione; di decidere, osservate le disposizioni portate ai §§ 11 e 23 sull'esclusione dall'Associazione; di nominare un gerente, un medico ed altri impiegati addetti all'Associazione; di impartire a questi le istruzioni d'ufficio, di fissarne gli emolumenti; di licenziare in casi di gravi mancanze tanto quelli, quanto questi, di sorvegliare l'andamento dell'amministrazione; ed in caso di avvenuta irregolarità di avvisare al riparo; di acquistare diritti e di assumere impegni per l'Associazione; di firmare contratti e scritti obbligatori per questa, i quali saranno validi quando sieno muniti della firma del Presidente o Vice-presidente e da altri due membri del Con-

siglio di amministrazione, e che non sieno riservati alla decisione del Congresso generale; ed infine di deliberare su tutti gli affari dell'Associazione col più ampio mandato, del cui esercizio non sarà responsabile, fuorchè nel caso di comprovata violazione dello statuto.

§ 43.

Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide col l'intervento di almeno cinque dei suoi membri, compresi il Presidente.

Delle sedute del Consiglio d'amministrazione e delle deliberazioni viene tenuto succinto processo verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente o dal Vice-presidente e da altri due membri del Consiglio.

Capitolo VII.

Della Presidenza.

§ 44.

È ufficio del Presidente di vegliare al buon ordine e buon andamento dell'Associazione; di provvedere a mezzo del gerente o di altri impiegati alla esecuzione delle adottate deliberazioni; di distribuire le mansioni fra i singoli membri del Consiglio di amministrazione; di convocare il Congresso generale e le sedute del Consiglio di amministrazione e di presiedervi, infine di rappresentare l'Associazione in faccia alle Autorità ed al pubblico. In caso d'impedimento del Presidente sottomette il Vice-presidente e ne disimpegna le funzioni con eguali attributi.

§ 45.

Spetta al Presidente, sempre però d'accordo cogli altri membri del Consiglio, di accettare le domande di aggregazione nell'Associazione; di raccogliere ed amministrare i fondi sociali; con facoltà d'investire i capitali eccedenti i f. 500 in libretti della cassa di risparmio di questa città o presso la Banca Commerciale Triestina o Popolare Triestina, come pure presso altri Stabilimenti di credito, mediante acquisto di obbligazioni dello Stato, d'obbligazioni di priorità garantite dallo Stato, d'obbligazioni del

suolo, della Banca Nazionale, di prestiti comunali con o senza lotterie, d'impresе pubbliche ed industriali garantite dal Governo, infine in acquisti d'immobili ed ipoteche.

§ 46.

La Cassa principale dell'Associazione deve essere conservata nei locali d'ufficio e guardata a più chiavi, una delle quali a mani del Presidente o Vice-presidente e le altre a mani del cassiere.

Capitolo VIII.

Dei Censori.

§ 47.

Vengono nominati fra i soci, annualmente tre censori maggiori di età, i quali avranno l'incarico di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e compilare il rapporto sul bilancio annuale.

Capitolo IX.

Dei proventi sociali.

§ 48.

I proventi sociali si componono:

- a) degli interessi dell'intangibile fondo pensioni;
- b) dei canoni sociali, e
- c) di altri eventuali introiti.

Capitolo X.

Del fondo pensioni.

§ 49.

Tale fondo sarà intangibile, e solamente gl'interessi annui del medesimo dovranno servire nelle norme prescritte allo scopo dello stesso.

Esso si costituisce:

- a) del complessivo importo capitale già di spettanza dell'Istituto di mutuo soccorso dei commercianti, indi dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento, consistente appar l'ultimo bilancio del 31 Dicembre 1872 in f. 21,459.93; e di quegl'importi diffalcati tutti gli esborsi, che affluiranno alla predetta Associazione fino all'attuazione del presente statuto;
- b) degli importi derivati da spontanee elargizioni, donazioni, lasciti, vincite di lotterie ed altri eventuali;
- c) degli importi che verrebbero devoluti per volontà dei testatori, donatori od altrimenti specialmente a *totale* vantaggio del medesimo.

Capitolo XI.

Delle sovvenzioni.

§ 50.

Le sovvenzioni verranno corrisposte agli aventi diritto coi capitali introitati dai soci a titolo di canone.

Capitolo XII.

Del fondo di riserva.

§ 51.

Affluiranno a questo fondo quella parte dei civanzi risultati dalla gestione delle sovvenzioni, che il Congresso generale troverà di devolvere al medesimo.

Capitolo XIII.

Delle controversie.

§ 52.

Ogni controversia che insorgesse fra gli associati e la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti dipendenti da questa,

verrà decisa sommariamente ed inappellabilmente da giudici arbitri con rinuncia espressa di ambe le parti alla via giudiziaria. I giudici arbitri saranno due, eletti uno da cadauna parte e dovranno essere membri dell'Associazione. In caso di disparità di voti fra i due, questi eleggeranno un terzo arbitro, il quale dovrà parimenti essere aggregato all'Associazione.

Capitolo XIV.

Dello scioglimento dell'Associazione.

§ 53.

Solamente il Congresso generale degli associati può pronunciare lo scioglimento dell'Associazione. La convocazione al Congresso, a cui fosse da sottomettersi tale questione, deve essere riportata per tre volte in uno o più diari della città. Lo scioglimento deve essere deliberato per maggioranza di tre quarti di voti degli associati presenti. Però a rendere valido il conchiuso, deve essere intervenuto al Congresso almeno il terzo degli associati, oppure avere aderito allo scioglimento mediante dichiarazione ed apposizione della propria firma al relativo processo verbale.

In caso di scioglimento dell'Associazione i capitali esistenti saranno devoluti ad una istituzione congenere e preferibilmente ad una che fosse a vantaggio di persone addette al commercio.

Il Congresso generale pronunzia validamente lo scioglimento dell'Associazione, designa in pari tempo la istituzione a cui vantaggio il capitale esistente andrà devoluto, dovrà però riportare l'assentimento dell'inclito Consiglio della Città e della spettabile Camera di commercio ed industria. (§ 26.)

Capitolo XV.

Disposizioni transitorie.

§ 54.

I soci i quali hanno formato parte dell'Istituto di mutuo soccorso dei Commercianti in Trieste e continuato successivamente a formar parte dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento

ed i quali fossero in godimento delle sovvenzioni a norma degli statuti sì dell'Istituto di mutuo soccorso che dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento, conservano inalterato il loro diritto alla percezione delle rispettive sovvenzioni, sempre però entro i limiti, le modalità e condizioni dei relativi due statuti. I soci effettivi dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento e che furono anche soci contribuenti dell'Istituto di mutuo soccorso dei Commercianti in Trieste, hanno diritto di essere iscritti quai soci effettivi secondo lo statuto riformato, e verrà ad essi applicato il canone da pagare secondo l'età in cui furono aggregati sia all'Istituto di mutuo soccorso, sia all'Associazione Triestina di mutuo provvedimento. È in facoltà di questi di ritirarsi dall'Associazione, ed in tal caso, riguardo a quelli che furono iscritti all'Associazione Triestina di mutuo provvedimento, verrà loro restituito l'ammontare dei canoni sino ad ora pagati, senza bonifico degl'interessi, e semprechè non fossero nel frattempo stati sovvenuti dall'Associazione.

Tabella generale

dei Contributi annui per assicurarsi la sovvenzione di Un fiorino al giorno per la durata della malattia ed una pensione annua sino a fiorini Trecento.

Età	C a n o n e								
	annuale		semestrale		trimestrale		mensile		
			Aumento sul canone annuale del						
			2%		4%		6%		
		f.	s.	f.	s.	f.	s.	f.	s.
18									
19									
20	14	14	7	21	3	68	1	25	
21	14	59	7	45	3	82	1	29	
22	15	05	7	68	3	91	1	33	
23	15	54	7	93	4	04	1	37	
24	16	06	8	19	4	18	1	42	
25	16	61	8	48	4	32	1	47	
26	17	21	8	78	4	48	1	52	
27	17	84	9	10	4	64	1	58	
28	18	50	9	44	4	81	1	63	
29	19	23	9	81	5	—	1	70	
30	20	—	10	20	5	20	1	77	
31	20	80	10	61	5	41	1	84	
32	21	68	11	06	5	63	1	91	
33	22	61	11	54	5	88	2	—	
34	23	61	12	04	6	14	2	09	
35	24	68	12	59	6	42	2	18	
36	25	80	13	16	6	71	2	28	
37	27	—	13	77	7	02	2	39	
38	28	28	14	42	7	35	2	50	
39	29	64	15	12	7	71	2	62	
40	31	09	15	86	8	08	2	75	
41	32	61	16	64	8	48	2	88	
42	34	25	17	47	8	91	3	03	
43	36	—	18	36	9	36	3	18	
44	37	85	19	31	9	84	3	34	
45	39	84	20	32	10	36	3	52	
46	41	97	21	41	10	91	3	71	
47	44	25	22	57	11	51	3	91	
48	46	70	23	82	12	15	4	13	
49	49	33	25	16	12	83	4	36	
50	52	15	26	60	13	56	4	61	

NB. Nella determinazione dell'età, i primi sei mesi di un anno di vita incominciato, non vengono calcolati, ma all'invece se i mesi sono più di sei essi si computano per un anno intero. Il giorno della data dell'ammissione nell'Associazione serve di base al computo relativo.

500

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO

1880

1880

1880

1880

BIB. STOR

28

0



ISTITUT